



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2024 **Oggetto:** **Regolamento per l'impegno didattico dei professori e delle professoresse e dei ricercatori e delle ricercatrici della Scuola Universitaria Superiore IUSS**
*n. della registrazione di protocollo
riportato nei metadati del sistema di
protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Area Didattica, Qualità e Servizi agli allievi

U.O. Legale, Assicurazione qualità e valutazione

IL RETTORE

VISTO la L. 240/2010, in particolare l'art. 19;

VISTO lo Statuto della Scuola universitaria superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;

RICHIAMATO il Regolamento didattico della Scuola emanato con Decreto Rettorale n. 71/2024;

CONSIDERATO il Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola Universitaria Superiore IUSS emanato con Decreto Rettorale n. 331/2022;

CONSIDERATA la delibera del Senato Accademico del 27 marzo 2024;

RITENUTO di dover provvedere alla revisione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per l'impegno didattico dei professori e delle professoresse e dei ricercatori e delle ricercatrici della Scuola Universitaria Superiore IUSS allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005)*



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E
DELLE PROFESSORESSE E DEI RICERCATORI E DELLE
RICERCATRICI DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS**

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 (Finalità)	3
Art. 2 (Principi e definizioni)	3
TITOLO II - IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI.....	4
Art. 3 (Impegno didattico annuo dei professori e delle professoressse di I e II fascia)	4
Art. 4 (Impegno didattico annuo dei ricercatori e delle ricercatrici a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010)	5
Art. 5 (Riduzione dei compiti didattici e di servizio agli allievi)	5
TITOLO III – AUTOCERTIFICAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI.....	6
Art. 6 (Autocertificazione dell’attività didattica e di servizio agli allievi).....	6
Art. 7 (Verifica del Modulo di registrazione impegno didattico e servizio agli allievi)	6
Art. 8 (Esiti della verifica degli obblighi didattici)	6
TITOLO IV – VALUTAZIONE PERIODICA E ATTRIBUZIONE CLASSI STIPENDIALI.....	6
Art. 9 (Classi stipendiali)	6
Art. 10 (Criteri di valutazione).....	7
Art. 11 (Commissione di valutazione e procedura).....	8
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	8
Art. 12 (Responsabilità disciplinare).....	8
Art. 13 (Norma finale e disciplina transitoria).....	8

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 14 e dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (di seguito Legge n. 240/2010) l'impegno didattico dei docenti e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (d'ora innanzi Scuola), in relazione al regime di tempo pieno o definito prescelto, le modalità di verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli allievi, nonché le modalità per l'attribuzione dello scatto stipendiale.
2. Le previsioni del presente Regolamento rispondono alla natura della Scuola quale ente pubblico di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, ai Corsi che si svolgono presso di esso ed ai titoli di studio rilasciati ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.
3. Ai fini del presente Regolamento, agli allievi dei Corsi ordinari di I e II Livello e dei Corsi di dottorato di ricerca,) sono equiparati gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in convenzioni con altre istituzioni universitarie, gli studenti dei Master Universitari di I e II Livello e i partecipanti ai Corsi di Alta Formazione.

Art. 2 (Principi e definizioni)

1. I compiti didattici e di servizio agli allievi spettanti ai professori e ricercatori sono assolti, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico, nell'ambito del coordinamento delle attività complessive della Scuola e di un approccio bilanciato tra le varie tipologie di attività, con il compimento delle seguenti attività: a) attività di didattica frontale e attività di didattica integrativa; b) attività connesse e strumentali alla didattica frontale; c) attività di coordinamento didattico; d) attività di servizio agli allievi tra cui, a titolo esemplificativo, attività di orientamento e tutorato, ricevimenti, preparazione delle tesi e dei colloqui.
2. I compiti didattici e di servizio agli allievi riguardano nello specifico le seguenti attività:
 - a) attività di didattica frontale** nella quale sono incluse:
 - a.1** l'attività didattica: lezioni nell'ambito di
 - i. Corsi/moduli rivolti agli allievi ordinari di I e di II livello e Corsi rivolti agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale;
 - ii. Corsi/moduli rivolti agli allievi dei Corsi di dottorato;
 - iii. Corsi/moduli erogati nell'ambito di Master Universitari di I e di II livello;
 - iv. Corsi di Alta Formazione;
 - v. Corsi/moduli rivolti agli studenti dei Corsi di dottorato in convenzione con sede amministrativa presso altre Università.
 - a.2** l'attività di didattica integrativa (svolta nell'ambito dei Corsi come da punto a.1): seminari e cicli di seminari, esercitazioni in aula, laboratori didattici, lavori di gruppo guidati/tenuti dallo stesso docente o ricercatore, incluse attività di recupero e propedeutiche, finalizzate all'approfondimento di particolari tematiche o all'acquisizione di esperienze teorico-pratiche;
 - b) attività connesse e strumentali alla didattica frontale** nella quale sono incluse:
 - b.1** l'attività preparatoria all'attività didattica e di didattica integrativa: attività strumentale svolta al di fuori dell'aula finalizzata alla preparazione di lezioni, seminari, esercitazioni e del relativo materiale didattico;
 - b.2** l'attività di partecipazione a Commissioni di esame per l'ammissione ai Corsi Ordinari, ai Corsi di dottorato, anche in convenzione con sede amministrativa presso altre Università, ai Master Universitari,

alle Lauree Magistrali, ai Corsi di Alta formazione e a Commissioni giudicatrici per il rilascio del titolo di studio per i medesimi Corsi;

b.3 l'attività di verifica orale e scritta dell'apprendimento, compresi i colloqui dei Corsi Ordinari e gli esami di fine corso.

c) attività di coordinamento didattico nella quale sono incluse:

c.1 l'attività concernente la programmazione e coordinamento dei Corsi Ordinari, di Master Universitari, Corsi di dottorato, Lauree Magistrali e Corsi di Alta Formazione, l'organizzazione di cicli di seminari limitatamente alle ore dedicate a tali attività;

c.2 l'attività di partecipazione al Collegio dei Docenti dei Corsi di Dottorato, anche in convenzione con sede amministrativa presso altre Università, ai Consigli di Corso di Laurea Magistrale e alle sedute del Consiglio di Classe;

d) attività di servizio agli allievi nella quale sono incluse: attività di orientamento e tutorato, ricevimenti, assistenza diretta agli allievi nelle attività di ricerca e di laboratorio, di preparazione delle tesi e dei colloqui, ecc., anche con riferimento ai Corsi di dottorato in convenzione con sede amministrativa presso altre Università;

3. Le attività che concorrono all'assolvimento dell'impegno didattico costituiscono un obbligo per le categorie interessate e non generano alcuna forma di retribuzione aggiuntiva, né danno luogo a qualsiasi forma di incentivazione (compreso residuo ripartibile), eccetto quanto previsto all'art. 8, comma 2 del presente Regolamento.

TITOLO II - IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 3 (Impegno didattico annuo dei professori e delle professoresse di I e II fascia)

1. L'impegno didattico dei professori e delle professoresse di I e II fascia comprende le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) e d).

2. I professori sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici e di servizio agli allievi non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.

3. Il numero minimo di ore di didattica frontale e di didattica integrativa nell'ambito dei Corsi ordinari, Corsi di laurea magistrale e Corsi di dottorato (art. 2 comma 1 lettere a.1 punti i. e ii. e lettera a.2 solo in riferimento ai corsi citati) svolte annualmente dai professori di I e II fascia deve essere pari a 60 ore per tempo pieno e a 40 ore per tempo definito.

Le ore di didattica frontale devono essere attribuite prioritariamente alle attività nell'ambito dei Corsi ordinari e le eccezioni a questa indicazione devono essere motivate in sede di approvazione dell'offerta didattica da parte del Consiglio di Classe. Tali attività devono comunque essere di norma almeno pari a 25.

4. I professori e le professoresse possono svolgere didattica frontale e didattica integrativa nell'ambito di programmi formativi pre-laurea in convenzione con sede amministrativa presso altre Università, che prevedono, per gli allievi iscritti, un'offerta formativa sostitutiva rispetto a quella dei Corsi ordinari, previa approvazione del Consiglio di Classe, sulla base della verifica dell'impegno didattico del singolo docente.

5. Le attività didattiche svolte nell'ambito di Corsi di dottorato in convenzione con sede amministrativa presso altre Università possono essere computate nell'ambito dei limiti di cui al precedente comma 2, per un massimo del 50% (30 per tempo pieno e 20 per tempo definito).

Art. 4 (Impegno didattico annuo dei ricercatori e delle ricercatrici a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010)

1. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli allievi dei ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, è pari a 350 ore se in regime di impegno a tempo pieno ed a 200 ore se in regime di impegno a tempo definito.
2. L'impegno didattico dei ricercatori di cui al comma 1, comprende tutte le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) e d).

Art. 5 (Riduzione dei compiti didattici e di servizio agli allievi)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010, il limite orario di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento per i professori è ridotto, a richiesta dell'interessato, in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale nella misura di seguito indicata:
 - a. Rettore/Rettrice: riduzione concedibile per un massimo di 200 ore (con un impegno di almeno 35 ore di didattica frontale di cui all'art. 2, comma 1 lettere a.1 e a.2, di cui almeno 25 ore di didattica frontale di cui all'art. 2, comma 1 lettera a.1 punto i. e punto ii. e di cui all'art. 2, comma 1 lettera a.2 solo relativamente alle attività rivolte agli Allievi dei Corsi ordinari di primo e secondo livello e agli Allievi dei Corsi di dottorato)
 - b. Prorettore/Prorettrice vicario/a: riduzione concedibile per un massimo di 30 ore (con un impegno di almeno 35 ore di didattica frontale di cui all'art. 2, comma 1 lettere a.1 e a.2, di cui almeno 25 ore di didattica frontale di cui all'art. 2, comma 1 lettera a.1 punto i. e punto ii. e di cui all'art. 2, comma 1 lettera a.2 solo relativamente alle attività rivolte agli Allievi dei Corsi ordinari di primo e secondo livello e agli Allievi dei Corsi di dottorato)
 - c. Preside di Classe: riduzione concedibile per un massimo di 50 ore (con un impegno di almeno 35 ore di didattica frontale di cui all'art. 2, comma 1 lettere a.1 e a.2, di cui almeno 25 ore di didattica frontale di cui all'art. 2, comma 1 lettera a.1 punto i. e punto ii. e di cui all'art. 2, comma 1 lettera a.2 solo relativamente alle attività rivolte agli Allievi dei Corsi ordinari di primo e secondo livello e agli Allievi dei Corsi di dottorato)
 - d. Direttore/Direttrice di Centro di ricerca: riduzione concedibile per un massimo di 30 ore (ad attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a.1 e a.2 invariata)
 - e. Prorettore/Prorettrice Delegato/a: riduzione concedibile per un massimo di 30 ore (ad attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a.1 e a.2 invariata)

Il cumulo delle riduzioni dalla lettera b. alla lettera e. non può superare un totale di 100 ore.

2. L'autorizzazione è concessa con decreto del Rettore, sentito il parere del Preside della Classe di appartenenza del professore o professoressa. Se il richiedente è il Rettore, l'autorizzazione è concessa con decreto del Preside della Classe di appartenenza.
3. I ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, che siano coordinatori o responsabili di progetti di ricerca istituzionali finanziati dall'Unione Europea, oppure dal Ministero dell'Università e della Ricerca o da altri enti possono presentare al Consiglio di Classe un'istanza di riduzione dell'attività didattica e di servizio

agli allievi fino a un massimo pari al 50%; la riduzione potrà essere concessa in base alla rilevanza del progetto stesso, alla sua durata e ad altri parametri.

TITOLO III – AUTOCERTIFICAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 6 (Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli allievi)

1. Per ciascun anno accademico i professori e i ricercatori autocertificano l'assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli allievi di cui all'art. 2 tramite compilazione della piattaforma informatica dedicata. Il modello di rilevazione dell'impegno didattico e la procedura di controllo sono approvate dal Senato in apposite linee guida.
2. La trasmissione al Preside del report dell'impegno didattico e servizio agli allievi sottoscritto è effettuata dall'interessato o dall'interessata, sotto la propria responsabilità, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun anno accademico.
3. La mancata trasmissione del report dell'impegno didattico e servizio agli allievi da parte dei docenti e dei ricercatori, secondo le modalità esposte al comma precedente, produrrà gli stessi gli effetti di cui all'art. 8, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 7 (Verifica del Modulo di registrazione impegno didattico e servizio agli allievi)

1. Decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 6, il Rettore verifica l'avvenuto adempimento dei compiti didattici attraverso la verifica del report impegno didattico e servizio agli allievi trasmesso e validato dal Preside della Classe di afferenza.

Art. 8 (Esiti della verifica degli obblighi didattici)

1. Il Rettore comunica al Senato accademico gli esiti della verifica di cui all'art. 7, entro la fine del mese di dicembre. Le risultanze concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori, ai sensi del successivo comma e dell'art. 9.
2. In caso di esito negativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8 della Legge 240/2010, i professori ed i ricercatori saranno esclusi dalle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca e non potranno essere coordinatori di un dottorato per l'anno accademico successivo a quello per il quale è stata ottenuta la valutazione negativa. Inoltre non potranno accedere alla ripartizione del Fondo della premialità della Scuola.

TITOLO IV – VALUTAZIONE PERIODICA E ATTRIBUZIONE CLASSI STIPENDIALI

Art. 9 (Classi stipendiali)

1. L'attribuzione a docenti e ricercatori universitari delle classi stipendiali avviene, ai sensi dell'articolo 6 comma 14 della Legge n. 240/2010 Tali scatti stipendiali seguono il "regime della progressione triennale per classi" di cui all'art. 8 della legge 240/2010, disciplinato dal D.P.R. 15.12.2011, n. 232, fino alla trasformazione in "regime di progressione biennale per classi" ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 27.12.2017, n. 205, a seguito della quale gli scatti diventano di durata biennale, utilizzando gli importi definiti per ciascuno scatto dal medesimo D.P.R. 232/2011.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 comma 4, per i singoli professori e ricercatori le scadenze temporali dei periodi di anzianità utili per poter chiedere di essere sottoposto a valutazione ai

fini dello scatto, secondo i regimi di progressione per classi di cui al comma 1, dipendono dalla situazione di nomina e inquadramento di ciascuno.

3. Il triennio di permanenza in una classe stipendiale inizia dal giorno della presa di servizio o dal giorno successivo a quello di maturazione dell'ultima classe stipendiale e termina decorsi 36 mesi. Al decorrere dei trentasei mesi, gli uffici preposti informano il docente ai fini della presentazione della richiesta di scatto stipendiale.

4. Il biennio di permanenza in una classe stipendiale inizia dal giorno della presa di servizio o dal giorno successivo a quello di maturazione dell'ultima classe stipendiale e termina decorsi 24 mesi.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010, i docenti sono tenuti a presentare una relazione periodica sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. Alla relazione periodica dovrà essere allegato il Modulo di registrazione impegno didattico e servizio agli allievi per ciascuno degli anni accademici interessati. Relativamente alle attività didattiche, nella relazione periodica dovranno essere indicati i due anni accademici ricompresi interamente nel triennio.

6. I ricercatori assunti per trasferimento e i professori di I e II fascia già in servizio presso altri Atenei, destinatari di chiamata ex art. 18 della Legge n. 240/2010 per lo stesso ruolo, conservano la propria anzianità e pertanto, devono inserire nella domanda e nella relazione anche le attività didattiche, gestionali e di ricerca svolte presso l'Ateneo di provenienza, la cui valutazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al successivo articolo.

Art. 10 (Criteri di valutazione)

1. Fermo restando quanto previsto nei successivi commi, i criteri e la tempistica della valutazione sono approvati ed aggiornati dal Senato accademico con apposita delibera e resi noti a tutti i docenti e ricercatori della Scuola.

2. La valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali è effettuata mediante criteri a soglia, distinti per le tre categorie: attività didattica, attività di ricerca e attività gestionale. Per ottenere una valutazione positiva il docente dovrà aver raggiunto la soglia di riferimento prevista in tutte e tre le categorie, mentre il ricercatore nelle categorie ricerca e gestionale. Fa eccezione la figura del Rettore per il quale, in considerazione della specificità degli impegni istituzionali, è sufficiente il soddisfacimento di almeno uno dei tre criteri previsti. Il valore delle soglie sarà stabilito dal Senato con la delibera di cui al comma 1.

3. Per il docente o ricercatore che nel corso del periodo oggetto di valutazione abbia svolto attività didattica e di ricerca presso un altro Ateneo/Centro di Ricerca in base a una convenzione stipulata ex art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010, la valutazione sarà effettuata dai due enti coinvolti secondo la percentuale di competenza.

4. Nel caso in cui il docente o ricercatore usufruisca di aspettative senza assegni a qualsiasi titolo conferite, il computo del triennio o del biennio è sospeso e ricomincia a decorrere dalla ripresa del servizio attivo.

5. Nel caso in cui il docente o ricercatore usufruisca di aspettative e congedi con assegni, il computo del triennio non viene sospeso e la Commissione di cui all'articolo successivo effettuerà la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali caso per caso, con opportuna motivazione, in base agli obblighi residui e al tipo di attività svolte durante i periodi di aspettativa/congedo ricompresi nel triennio. 6. I periodi di congedi ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 sono scorporati ai fini delle valutazioni delle attività svolte nel triennio.

Art. 11 (Commissione di valutazione e procedura)

1. Le relazioni sono valutate dal Senato accademico che si avvale di una Commissione appositamente nominata.

2. La Commissione di valutazione è incaricata di procedere alla valutazione delle domande sulla base dei criteri indicati all'art. 10.

La Commissione è nominata dal Rettore con decreto ed è composta dai Presidi delle Classi in carica al momento della valutazione e dal Prorettore Delegato all'Assicurazione Qualità. Qualora il Preside non sia un professore ordinario, dovrà essere sostituito dal Decano dei professori ordinari della Classe. Qualora il Prorettore delegato all'AQ non sia un professore ordinario dovrà essere sostituito dal professore ordinario più anziano nel ruolo.

Qualora sia sottoposto alla valutazione un componente della prevista Commissione, il Rettore provvede a nominare, con proprio decreto, un sostituto individuato tra i professori ordinari, seguendo l'ordine della maggiore anzianità nel ruolo degli ordinari, che non sia coinvolto nella valutazione né già componente della Commissione. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

3. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione. In caso di valutazione positiva, il Rettore attribuisce al richiedente, con ulteriore atto, la nuova classe a partire dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. In caso di valutazione negativa, il Rettore, mediante le strutture amministrative competenti, ne informa il richiedente che può presentare alla Commissione stessa le proprie controdeduzioni con contestuale richiesta di riesame, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. La Commissione deve esprimersi in merito entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

4. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti del riesame. Qualora a seguito dello stesso la valutazione della Commissione sia positiva, il Rettore attribuisce al richiedente, con proprio ulteriore atto, la nuova classe a partire dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. In caso di conferma della valutazione negativa, il Rettore lo comunica tempestivamente al richiedente e dispone il conferimento della somma corrispondente alla mancata attribuzione della classe stipendiale al Fondo di Ateneo per la Premialità.

5. In caso di valutazione negativa la domanda di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dal termine del triennio.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 (Responsabilità disciplinare)

1. L'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento costituisce dovere d'ufficio dei professori e dei ricercatori; la sua inosservanza può comportare responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 240/2010 e dell'art. 23 dello Statuto della Scuola.

Art. 13 (Norma finale e disciplina transitoria)

1. Il presente Regolamento e le relative modifiche, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sull'Albo della Scuola e abroga e sostituisce il precedente regolamento emanato con D.R. n. 331/2022.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne.